



*CAPO
del*

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. *4532*

Roma, addi

9 ottobre 2010

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **3721/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**ORDINAMENTO E FUNZIONI DEGLI
UFFICI CONSOLARI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
UFFICIO LEGISLATIVO

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Antonello

FARNESINA

Prot. Ingresso del 11/10/2010

Numero: **0331940**

Classifica: A.A/0



0 0 1 0 0 0 6 0 0 9 7 7 8

12/2009

Numero 4532/10 e data 8/10/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 settembre 2010

NUMERO AFFARE 03721/2010

OGGETTO:

Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo.

Schema di decreto legislativo recante: "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246".

LA SEZIONE

Vista la relazione 271476 del 19/08/2010 con la quale il Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Silvio Traversa;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che il presente progetto di decreto legislativo disciplina le funzioni espletate dagli uffici consolari della Repubblica Italiana e che l'ambito della sua applicazione si estende

dallo stato civile all'immigrazione, dalla navigazione alla volontaria giurisdizione, dalle funzioni notarili a quelle elettorali. Esso ha lo scopo di fornire un sicuro punto di riferimento normativo per gli operatori del settore e, al contempo, una guida per i cittadini e gli utenti in genere.

Sinora, il punto di riferimento normativo per l'esercizio delle funzioni consolari è stato rappresentato dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, del quale, con il presente progetto, si prevede l'abrogazione (art. 79).

Il riassetto e la semplificazione della materia sono stati richiesti dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, la quale all'art.14, comma 18, ha conferito delega al Governo il quale ha adottato il presente progetto di decreto legislativo.

In particolare la delega stabilisce che il Governo procede al riassetto ed alla semplificazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1970 la cui permanenza in vigore sia da ritenersi "indispensabile" con la previsione che in assenza di tale riassetto e semplificazione le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 sono abrogate.

La legge delegante prevede altresì che l'esercizio della delega si svolga "nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970".

Osserva ancora l'Amministrazione che l'intero provvedimento consta di norme di semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni esistenti in materia di funzioni consolari, con i dovuti aggiornamenti richiesti dalle modifiche legislative intervenute nel corso di oltre 40 anni dall'emanazione del DPR n. 200 del 1967 e che particolare cura è

stata seguita, in linea con gli obiettivi di finanza pubblica diretti alla razionalizzazione delle risorse come indicato nella legge finanziaria 2007, per raggiungere i necessari risparmi di spesa che appaiono raggiunti ed ampiamente superati. Ciò si evince dalle diverse disposizioni che hanno previsto il ricorso a procedure informatizzate e telematiche in luogo delle attuali cartacee; dalla stessa tabella allegata alla relazione ove sono indicate le unità di personale in servizio presso le strutture consolari le quali hanno subito un processo di razionalizzazione con chiusure di sedi, accorpamenti e declassamenti e trova il necessario vincolo giuridico nella clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell'art. 80 del progetto di decreto.

Nella predisposizione del testo l'Amministrazione ha preso le mosse dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, che è stato sottoposto a numerosi interventi sotto i seguenti profili che l'Amministrazione puntualmente, ancorché sinteticamente richiama:

a. Riferimenti normativi. Si è proceduto ad una completa revisione dei riferimenti ad altre norme, contenuti nel d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, per aggiornarli alla luce delle rilevanti novità che hanno interessato ogni settore dell'attività consolare: dallo stato civile, nel cui ambito i riferimenti normativi vanno attualmente effettuati al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che ha abrogato il r.d. 9 luglio 1939, allo stesso codice civile ed in particolare per gli articoli sul diritto di famiglia; ulteriori esempi riguardano l'anagrafe (dopo l'istituzione dell'AIRE – anagrafe degli italiani residenti all'estero), il servizio militare (con la sospensione della leva obbligatoria, per effetto della legge 28 agosto 2004, n. 226), l'esercizio in loco del diritto di voto ai cittadini residenti all'estero (con l'introduzione del voto per corrispondenza), le

denominazioni di enti con particolare riferimento ai ministeri che hanno subito una diversa articolazione.

b. Adeguamenti. E' stato attribuito specifico rilievo ai visti d'ingresso rilasciati a cittadini extracomunitari, la cui importanza è oggi notevolmente accresciuta, ed è stato esplicitato il riferimento allo sviluppo delle attività culturali ed alla promozione economica e commerciale.

c. Terminologia. Si sono sostituite le locuzioni contenute nel d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, e che indicavano l'organo che esercitava le varie funzioni ivi disciplinate, come "autorità consolare" o "poteri consolari", con le altre, ritenute più concrete di "capo dell'ufficio consolare", "funzionario consolare" e "ufficio consolare". Inoltre specifiche norme del progetto (artt. 4 e 5) disciplinano i modi in cui il capo dell'ufficio consolare può delegare le proprie funzioni ai sottoposti.

d. Flessibilità. E' stato previsto che le modifiche della tabella contenente gli importi tariffari per i diritti consolari possano essere effettuate mediante decreto ministeriale; analoga flessibilità è stata introdotta in materia notarile, con l'attribuzione ad un decreto ministeriale della specificazione degli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.

e. Struttura. Si è proceduto ad una diversa articolazione in "titoli" e "capi" del testo inserendo la trattazione di ciascuna funzione consolare in uno specifico capo così da agevolare l'utenza nella consultazione del testo.

f. Accorpamenti. In alcuni casi (ad esempio l'art. 10) si è accorpato in

un unico articolo del progetto ciò che nell'originario d.P.R. era contenuto in più articoli (9 e 78): nella disposizione riguardante l'accertamento della cittadinanza italiana, è ora indicato vuoi il titolare del relativo potere vuoi le concrete modalità del suo esercizio.

g. Soppressioni. Si è proceduto infine alla soppressione di disposizioni obsolete ovvero suscettibili di delegificazione: esempi del primo tipo sono l'art. 74 del d.P.R. n. 200 del 1967, relativo alla "trasmissione per telefono o per telegrafo" (superato dai nuovi mezzi di comunicazione) e l'art. 51, relativo alle "attestazioni di buona condotta" (ormai inesistente nel nostro ordinamento); del secondo tipo e cioè di soppressioni in vista della delegificazione, gli artt. 40 e 85, contenenti disposizioni di dettaglio in materia di deposito consolare.

h. Snellimento. Per effetto degli accorpamenti e delle soppressioni si è pervenuti ad uno snellimento del testo normativo, che rispetto al d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 vede ridursi il numero degli articoli da 96 ad 80.

Il progetto di decreto legislativo si articola in 5 titoli:

- a) "Disposizioni introduttive" si compone di 5 articoli che disciplinano l'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari, il loro esercizio e le possibili deleghe;
- b) "Funzioni consolari" si articola in dieci capi: I) Funzioni relative allo stato civile, artt. 7-20 contiene disposizioni sul domicilio e la residenza, sullo schedario consolare e sull'AIRE – anagrafe degli italiani residenti all'estero –, sulla cittadinanza, sul matrimonio, incluse le modalità di celebrazione e di effettuazione delle pubblicazioni, sulla rettifica degli atti di stato civile, cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi; II) Funzioni relative a passaporti e documenti di viaggio,

artt. 21-23; III) Funzioni di protezione ed assistenza, sussidi e rimpatri, artt. 24-27 disciplina l'erogazione di sussidi anche in danaro a cittadini, il loro rimpatrio anche su navi ed aeromobili militari nazionali, rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali ed assistenza a non cittadini; IV) Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione, artt. 28-35 detta norme sulle funzioni notarili, l'interdizione l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno, il riconoscimento e la legittimazione dei figli naturali, l'adozione internazionale di minori e di persone di maggiore età, la tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno, altri provvedimenti di volontaria giurisdizione e sull'individuazione dei tribunali competenti sui ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione; V) Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria, artt. 36-42 contiene norme sull'amichevole composizione delle controversie e l'arbitrato, sulle notificazioni, gli atti istruttori, le dichiarazioni e le istanze, sulle funzioni di polizia giudiziaria, sull'esecuzione di rogatorie consolari, sul luogo di compimento degli atti istruttori e sui consulenti e difensori; VI) Funzioni relative all'amministrazione di interessi privati, artt. 43-47, tratta del deposito consolare e del relativo termine, della vendita di beni, delle successioni, dell'imputazione di spese e della cauzione; VII) Funzioni in materia di navigazione, artt. 48-51 regola le funzioni di amministrazione marittima, le attribuzioni di polizia giudiziaria, di polizia della navigazione e i poteri disciplinari, l'assistenza da parte di navi o di aeromobili militari nazionali e le dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio; VIII) Funzioni in materia di documentazione amministrativa, artt. 52-54, disciplina il

rilascio di certificati, legalizzazioni, vidimazioni ed attestazioni; IX) Funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare, artt. 55-57; Capo X) Funzioni in favore dello sviluppo delle attività culturali e della promozione economica, artt. 59 e 60.

c) "Albo e registri consolari", contiene gli artt. 61-63 che prevedono che l'albo consolare sia collocato in luogo accessibile al pubblico nonché la tenuta di un unico archivio informatico contenente i vari registri (atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza e di morte e quelli dei passaporti ,del protocollo e delle operazioni in materia di servizio militare) oltre che la raccolta delle firme delle autorità locali.

d) "Diritti consolari", con gli artt. 64-70 disciplina la tariffa dei diritti consolari previsti per i vari atti nella tabella allegata (aggiornabile a cadenza biennale con mero decreto ministeriale), la valuta di riscossione, gli atti da rilasciare gratuitamente, la modifica o esenzione dei diritti stabiliti nella tariffa, il tasso di cambio consolare e le modalità di fissazione, nonché la percezione dei diritti consolari.

e) "Disposizioni generali e finali" prevede disposizioni sulla collaborazione con le autorità locali, sulla corrispondenza degli uffici consolari, sull'eventuale inapplicabilità di norme nazionali, sui poteri in circostanze eccezionali, sui ricorsi avverso provvedimenti consolari, sulla trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali, sull'eventuale rimessione di atti istruttori o di notificazioni ad altro ufficio consolare, sull'esecuzione delle notificazioni, nonché l'abrogazione espressa del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 e della legge 2 maggio 1983, n. 185 ed infine la clausola di invarianza finanziaria.

Considerato:

La Sezione non ha rilievi di ordine generale da muovere al

provvedimento, che è in linea con le previsioni della legge delegante e recepisce interamente le indicazioni contenute nei pareri espressi dalle varie Amministrazioni.

Ritiene anzi di dover manifestare il proprio apprezzamento per l'ottimo livello tecnico della normativa.

E' comunque possibile che qualcosa possa essere sfuggita all'attenzione degli estensori (si veda, ad esempio, la maiuscola "Capo" al comma 1 dell'articolo 4), cosicché è opportuna una rilettura alla luce della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101, recante "Guida alla redazione dei testi normativi".

In particolare, a fini meramente collaborativi ed esemplificativi, senza alcun intendimento esaustivo, si richiama l'attenzione sull'esigenza di utilizzare il presente indicativo anziché il congiuntivo o il futuro, nonché di evitare di ricorrere a verbi servili (come ad esempio l'art. 12, comma 2; l'art. 14, comma 1, l'art. 16, l'art. 28, comma 2, l'art. 42, l'art. 43, l'art. 44, comma 2, l'art. 65, comma 2, l'art. 67, comma 1 e l'art. 80).

Si formulano, inoltre, sempre sotto il profilo formale, i seguenti suggerimenti:

all'art. 14, comma 2, sostituire "Egli" con "*Il capo dell'Ufficio consolare*", tenuto conto che inizia un nuovo comma; diversamente il comma stesso dovrebbe essere unificato con il primo;

all'art. 24, comma 1, sopprimere le parole "previa autorizzazione, ove richiesta", che appaiono superflue;

all'art. 36, comma 1, sostituire, rispettivamente alle lettere a) e b), le

parole “può adoperarsi” con le altre “*si adopera*” e “può esplicare” con le parole “*esplica*”;

all'art. 58, comma 1, è opportuno eliminare le parole successive a “competenti” considerato che il rispetto delle leggi e degli accordi internazionali è implicito nel sistema delle fonti; con l'occasione si consiglia altresì di eliminare la parola “apposito” prima del “decreto del Ministro degli affari esteri” e di eliminare la maiuscola di “dicasteri”;

agli artt. 59 e 60 sopprimere la parola “superiore” riferita all'ambasciata, in quanto superflua;

all'art. 63, comma 1, sostituire la preposizione “Ai” con l'altra “A”;

sopprimere, inoltre, il comma 3 trasferendone il contenuto nel comma 2, eventualmente separandolo con un punto e virgola.

La Sezione esprime pertanto parere favorevole con le osservazioni formali sopra evidenziate.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole.


L'ESTENSORE

Silvio Traversa



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

(Massima Meli)

